



Associazione “MARIO SERAFIN”

APS - C.G.S.

Cinecircoli Giovanili Socioculturali



REGOLAMENTO ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

Art.1 - L'Assemblea degli associati

- 1) L'Assemblea degli Associati è l'organo supremo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità degli Associati e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e dell'apposito Regolamento, obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.
- 2) Hanno diritto di voto in Assemblea:
 - a) gli Associati che - alla data di svolgimento dell'adunanza - risultano iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli Associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo; per gli Associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
 - b) gli Enti promotori CNOS e/o CIOFS, nella persona del Delegato/a appositamente nominato/a.
- 3) Ciascun associato ha diritto a un voto.
- 4) In caso di impedimento, l'Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
- 5) In ogni caso, ciascuna persona fisica può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
- 6) Partecipano all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto:
 - a) gli Associati minorenni, fatto salvo quanto specificato al comma 2, lettera a);
 - b) gli Associati che - alla data di svolgimento dell'adunanza - risultano iscritti da meno di trenta giorni nel libro degli Associati o che non sono in regola con il pagamento della



Associazione “MARIO SERAFIN”

APS - C.G.S.

Cinecircoli Giovanili Socioculturali

CGS | Cinecircoli
Giovanili
Socioculturali

- quota associativa;
- c) i componenti l'Organo di controllo, qualora previsto.
- 7) È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 8) l'Assemblea degli Associati approva, su proposta del consiglio direttivo, le modifiche statutarie.
- 9) L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze inderogabili:
- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;
 - c) approva il bilancio dell'Associazione;
 - d) approva la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Articolo 13 – Convocazione dell’Assemblea

- 1) L’Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell’avvenuta spedizione (compresa la posta elettronica) almeno trenta giorni prima della data stabilita per l’adunanza; in caso di assemblea straordinaria, il termine è ridotto a quindici giorni.
- 2) L’avviso di convocazione dovrà indicare data, ora, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea.
- 3) Ai fini della Convocazione, i membri dell’Assemblea si intendono domiciliati presso il recapito indicato sul modulo di affiliazione o quello risultante dall’ultima valida comunicazione.
- 4) L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede, purché nel territorio della Provincia o Città Metropolitana dove si trova la sede legale.
- 5) L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.



Associazione “MARIO SERAFIN”

APS - C.G.S.

Cinecircoli Giovanili Socioculturali

CGS | Cinecircoli
Giovanili
Socioculturali

- 6) Salvo diverse disposizioni di Legge, l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno; tale termine è anticipato al 30 aprile qualora sia necessario provvedere all'approvazione del rendiconto relativo alle raccolte di fondi effettuate nell'esercizio precedente.
- 7) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, su conforme decisione del Consiglio Direttivo, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche di Statuto.
- 8) L'Assemblea straordinaria è convocata altresì, nei seguenti casi:
 - a) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei membri del Consiglio direttivo;
 - b) quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli Associati.
- 9) L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento e deve tenersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione.

Articolo 14 – Costituzione dell'Assemblea

- 1) Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, salvo i casi previsti dallo Statuto, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.
- 2) Le Assemblee Elettive, sia Ordinarie che Straordinarie, sono validamente costituite in prima



- convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda
- 3) convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.
 - 4) Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri nominati dal Consiglio Direttivo ed i componenti della Commissione di Scrutinio, nominati dall'Assemblea, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche sociali.
 - 5) Le elezioni avvengono mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede o mediante procedimento elettronico che garantisca la segretezza delle operazioni.
 - 6) Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono assunte a maggioranza dei voti presenti, per appello nominale o per alzata di mano e successiva controprova, oppure mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede cartacee o anche mediante procedimento elettronico che garantisca la segretezza delle operazioni.
 - 7) Il presente Statuto è modificato dall'Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, fatte salve eventuali deroghe consentite dalla Legge.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo: elezione e composizione

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione; esso è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci.
- 2) Il Consiglio Direttivo è composto da sei persone, di cui:
 - a) cinque membri eletti dall'Assemblea degli Associati;



Associazione “MARIO SERAFIN”

APS - C.G.S.

Cinecircoli Giovanili Socioculturali

CGS | Cinecircoli
Giovanili
Socioculturali

- b) un Delegato o una Delegata, nominato/a da uno dei due Enti promotori (CNOS o CIOFS), ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.
- 3) I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
- 4) Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, persone investite di particolari incarichi o esperti dei settori di interesse dell’Associazione, nonché i componenti l’Organo di controllo; queste persone sono convocate dal Presidente.
- 5) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.